

ALL' A.C.I. DI BELLUNO
ALL' A.C.I. DI TREVISO
ALL' U.L.S.S. 2 "MARCA TREVIGIANA"
ALLA USL N. 1 DI BELLUNO
ALLA VENETO STRADE S.P.A. VENEZIA MESTRE
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI BELLUNO
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TREVISO
ALLA QUESTURA DI ROVIGO
ALLA SEZIONE DI POLIZIA STRADALE DI BELLUNO
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI TREVISO
ALL' UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA DI BELLUNO
ALL' UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA DI TREVISO
ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
ALLA QUESTURA DI BELLUNO
ALLA QUESTURA DI TREVISO
ALLA REGIONE VENETO SEGRETERIA REGIONALE INFRASTRUTTURE DI VENEZIA
AL MINISTERO DEI TRASPORTI UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BELLUNO
AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. BELLUNO
AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI TREVISO
ALL' UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
AL SIMONE BALLARIN
A ROCCO LOPARDO
AL MASSIMILIANO POZZATO
A MATTEO SCAMPERLE
A LEANDRO VOLO
A FABRIZIO ZUDDAS

OGGETTO

Gestione della viabilità - Obbligo di catene a bordo

*** Tratta SS 348 FELTRINA dal km 32+000 al km 34+831, fine zona industriale di Onigo - fine confine provincia Treviso, Corsie: tutte, tratta a rischio medio, Provvedimenti: obbligo catene a bordo o di**

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia

Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre - T [+39] 0412911411 - F [+39] 0415317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



pneumatici invernali

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **682/2025/VE**

pneumaticisottocontrollo.it

ORDINANZA N. 682/2025/VE

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

- che durante il periodo invernale, in occasione dei ricorrenti fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si riscontrano frequentemente, oltre ai problemi legati alla sicurezza dei veicoli in transito, anche disagi per la circolazione stradale, che condizionano il regolare flusso del traffico lungo la rete viaria di competenza di seguito riportata;
- che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;

VISTO

- gli artt. 5 e 37 del Nuovo Codice della Strada, D.lgs. n° 285/92 e s.m.i.;
 - l'art. 6 comma 4 lettera e) del Nuovo Codice della Strada, D.lgs. n° 285/92 e s.m.i.;
 - la Circolare Ministeriale – DPSSPS n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010;
 - la Direttiva Ministeriale N° PROT. RU\1580 del 16/01/2013;
- La procura del 14/07/2025, repertorio n. 464293

CONSIDERATO

che il Capo Centro di Manutenzione ha confermato la necessità di disporre le limitazioni descritte in premessa;

SENTITO

- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

ORDINA

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 348 FELTRINA dal km 32+000 al km 34+831, fine zona industriale di Onigo - fine confine provincia Treviso, su tutte le corsie, tratta a rischio medio, a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2025 fino alle ore 23:55 del 15/04/2026; interesserà tutti gli utenti.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose, formazione di ghiaccio o fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain).

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011 — Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote come da Circolare n° 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

La presente ordinanza:

- verrà notificata agli utenti a mezzo di installazione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione o attraverso gli organi di cui all'art. 12 del D. Lgs 30 aprile 1992, n° 285;
- viene pubblicata all'Albo del Compartimento presso questa sede;
- viene trasmessa agli Enti vari, al CCISS e all'ufficio stampa ANAS S.p.A. che provvederà a darne ampia e tempestiva diffusione attraverso i mezzi di comunicazione disponibili a livello nazionale e locale.

L'apposizione della segnaletica indicante l'inizio dell'obbligo della circolazione con catene da neve o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati (Fig. II 87 art. 122 del CDS) in caso di neve o di formazione di ghiaccio, sarà installata e mantenuta in perfetta efficienza dal rispettivo Centro di Manutenzione.

La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 6 comma 4 lettera e) e comma 14 del D. Lgs 30/04/1992, n° 285 e s.m.i..

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 285/92.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 e smi..

È ammesso ricorso gerarchico entro 60 giorni avanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
(ETTORE DE LA GRENNELAIS)

pneumaticisottocontrollo.it